



COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2023

Scadenze versamenti: rata di acconto 16 giugno 2023 - rata di saldo 16 dicembre 2023

L'Imposta Municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art 1 della Legge 160 del 27/12/2019 (*Legge di Bilancio 2020*).

SONO SOGGETTI AL PAGAMENTO DELL'IMU:

- coloro che possiedono immobili, incluse le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, come proprietari oppure come titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
- il genitore affidatario dei figli, per la casa familiare assegnata a seguito di provvedimento del giudice (*se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9*);
- il coniuge superstite titolare del diritto di abitazione previsto dall'art. 540 del Codice Civile sulla casa adibita a residenza familiare, per la quota che era di proprietà del coniuge deceduto (*se si tratta di abitazione di categoria A1, A8 e A9*);
- l'amministratore del condominio, per conto di tutti i condomini, per le parti comuni dell'edificio che sono accatastate in via autonoma come bene comune censibile;
- i concessionari in caso di concessione di aree demaniali.

In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato con le modalità ed alle seguenti scadenze (*art. 1, comma 762 L.n. 160/2019*):

Prima rata: dal 1 al 16 giugno – acconto - **Seconda rata:** dal 1 al 16 dicembre - saldo dell'imposta dovuta (*totale imposta dovuta al netto dell'acconto versato a giugno*).

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Resta ferma la possibilità del contribuente di provvedere, **entro il 16 giugno 2023**, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso, sulla base delle aliquote e delle detrazioni approvate dal Consiglio Comunale per il 2023 (**ALIQUOTE INVARIATE RISPETTO AL 2022**). Il versamento non è dovuto qualora l'imposta complessivamente dovuta annualmente è pari o inferiore a € 12,00.

Si ricorda che l'IMU è un'imposta in autoliquidazione, pertanto, il contribuente deve provvedere al calcolo ed al versamento dell'importo dovuto in maniera autonoma ovvero con il supporto di un operatore abilitato.

Le aliquote e detrazioni IMU dell'anno 2023 sono stabilite dalla

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/04/2023

IMU 2023	
CATEGORIE DI IMMOBILI	Aliquote/detrazioni
Abitazione principale (Cat. A) e relative pertinenze (<i>C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</i>)	ESENTE
Abitazione principale e relative pertinenze (<i>esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – Immobili di pregio</i>)	6 per mille
Detrazione per abitazione principale (<i>esclusivamente per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – Immobili di pregio</i>)	€ 200,00
Detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP	€ 200,00
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (<i>di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato</i>)	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Terreni agricoli	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale	ESENTE
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (<i>dal 01/01/2022 – ex comma 751 Legge 160/2019</i>)	ESENTE
Immobili non utilizzabili ne' disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale (<i>art. 1, comma 759, L. 160/2019</i>)	ESENTE

IMU 2023	
ALIQUOTA ORDINARIA	ALIQUOTA
Per tutte le categorie di immobili non incluse nelle precedenti categorie	10,6 per mille

Come stabilito dall'art. 1, commi 740 e 741 della L. 160/2019, l'Imposta Municipale Propria **non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa**, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota e la detrazione prevista dal Comune.

SI RICORDA CHE

la base imponibile è ridotta del 50 per cento:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come "abitazione principale", a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria "abitazione principale", ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo soltanto in presenza di figli minori. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo è tenuto ad attestare il possesso dei suddetti requisiti attraverso la presentazione della dichiarazione IMU.";
- Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 431/98, l'IMU calcolata secondo l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 25%.

COME PAGARE

Il versamento dell'IMU per l'anno 2023 deve essere effettuato esclusivamente con il **modello F24** indicando nell'apposito spazio il **codice catastale del Comune di Ruvo di Puglia H645**, utilizzando i codici tributo di seguito indicati.

CODICI TRIBUTI

- 3912** - Abitazione principale (cat. A/1, A/8, A9) e relative pertinenze
3913 – Fabbricati rurali ad uso strumentale
3916 - Aree fabbricabili
3918 - Altri fabbricati
3925 - Fabbricati gruppo catastale D (quota Stato – pari allo 7,60 per mille)
3930 - Fabbricati gruppo catastale D (quota Comune – pari allo 3,00 per mille)

INFORMAZIONI

Per facilitare i Contribuenti nella quantificazione dell'imposta, è disponibile sul Sito istituzionale, all'indirizzo: www.comune.ruvodipuglia.ba.it, il calcolatore IMU 2023. Il calcolatore, impostato con le aliquote dedicate per tipologia di immobile, consente il calcolo dell'imposta, l'elaborazione e la stampa del Modello F24. Il testo integrale della Deliberazione di cui sopra è visionabile sul Sito internet del Comune all'indirizzo: www.comune.ruvodipuglia.ba.it cliccando sul banner: **portale del contribuente, sezione: Modulistica, determinate e regolamenti**

PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA – UFFICIO TRIBUTI – VICO DON MILANI.

L'accesso all'Ufficio Tributi è consentito solo previo appuntamento contattando il numero telefonico 080/9507210 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.15 alle ore 12.00.

Ruvo di Puglia, lì 15 maggio 2023

Il Direttore Area Risorse e Bilancio
Dr.ssa Marianna Marzocca